

BOZZE DI STAMPA

11 aprile 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (564-A)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere l'articolo

1.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: « e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione» con le seguenti: « il rafforzamento» e le parole da: « delle funzioni e delle attività» fino alla fine del comma con le seguenti: « di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

Conseguentemente:

a) Sopprimere il comma 2;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « alla riorganizzazione» con le seguenti: « al rafforzamento» e sopprimere il secondo e il terzo periodo;

c) al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.200 (già 1.5)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 49, comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "il dipartimento della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

1.201 (già 1.6)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «alle sedute della cabina di regia» con le seguenti: «a tutte le sedute della cabina di regia» e le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.» con le seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia.»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sinda-

cati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti sociali maggiormente rappresentative anche sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale; sull'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.».

1.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis» apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021.» *inserire il seguente periodo:* «Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale»;

2) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia. All'inizio di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri della stessa al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.».

1.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, lettera b), numero 2) capoverso «3-bis)», aggiungere infine le seguenti parole: « Saranno previste articolazioni territoriali della Cabina di Regia nazionale, che ne rispecchieranno composizione e funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR.».

1.12

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 1 le parole: "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole: "nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI»;*

b) *al comma 4, lettera e), capoverso "2", dopo le parole «L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale» inserire le seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178»;*

c) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni» sono sostituite dalle parole: "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali»".

6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali.»

1.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, numero 2.2., al capoverso b), aggiungere i seguenti periodi: «In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di investimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. Particolare rilevanza sarà prevista per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune",

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR" al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali, acconsente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello diri-

genziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività personale delle pubbliche amministrazioni;

il provvedimento riconosce la necessità di una generale riorganizzazione delle strutture amministrative al fine di ottimizzarne l'efficienza in funzione del completamento dei progetti a valere sul PNRR;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile alla stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato e impegnato a diverso titolo nei progetti legati al PNRR .

G1.200

CALENDA, PAITA, RENZI, GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Premesso che

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;

il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare misure per sostenere la transizione ecologica dell'economia;

il 1 marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435/2023 recante dispositivo per la ripresa e resilienza - Inserimento nel regolamento 2021/241/UE dei capitoli dedicati al piano RepowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza - Modifiche ai regolamenti 1303/2013/UE, 2021/1060/UE e 2021/1755/UE, e alla direttiva 2003/87/CE

la misura Industria 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 1057 - bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la misura formazione 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le ulteriori misure di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 hanno contribuito in modo decisivo a favorire la transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;

tra gli obiettivi principali del REPowerEU figurano l'aumento della resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell'UE mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'UE, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia.

Impegna il Governo a valutare nel capitolo REPowerEU, integrativo del PNRR, specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione di tipo fiscale che, al pari di quelli previsti dalle misure Industria 4.0 e formazione 4.0 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti finalizzati alla realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti.

G1.201

BASSO, ALFIERI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per

l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564).

Premesso che,

lo scorso 28 marzo 2023, le Sezioni Unite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno presentato al Parlamento la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. La relazione, pur sottolineando diversi aspetti positivi sull'attuazione del PNRR, ha evidenziato numerose criticità che, se non opportunamente e tempestivamente affrontate, potrebbero mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano;

per quanto riguarda gli indicatori comuni di monitoraggio adottati a livello europeo, risultano carenze nella scelta degli indicatori, e in particolare: a) la trascuratezza dei profili dell'articolazione geografica; b) il fatto che circa un terzo degli investimenti e la quasi totalità delle riforme non siano associati a indicatori; c) la scelta di introdurre un nuovo sistema di indicatori che appare non immediatamente riconducibile ai framework di misurazione già disponibili; d) i Piani nazionali presentati, e il sistema degli indicatori, appaiono non ancora integrati con il framework dello sviluppo sostenibile previsto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

relativamente ai profili di attuazione del Piano, rispetto agli obiettivi europei, che risultano tutti conseguiti alla scadenza del secondo semestre del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un conseguimento pari solo al 62 per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 target risultavano solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata";

con l'avanzare del cronoprogramma, è atteso un aumento del peso relativo dei *target* rispetto alle *milestone*, e al semestre in corso risulta solamente già conseguito un solo *target*;

per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolineato come oltre la metà delle misure interessate dai flussi sulle specifiche contabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni stia procedendo a rilento;

al netto dei crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione e all'Ecobonus-Sismabonus, per i quali si è registrato un livello di spesa molto più elevato del previsto, il livello di attuazione finanziaria scende al 6 per cento e le missioni 4, 5 e 6 non raggiungono nemmeno la soglia del 5 per cento;

per quanto riguarda il PNC, i progetti di 3 programmi su 24 osservati dalla Corte non risultano concretamente avviati, mentre poco più del 10 per cento delle risorse non sono state ancora attivate;

relativamente al Mezzogiorno, la Corte ha evidenziato le seguenti criticità:

a) in generale, sia la spesa per consumi finali sia per gli investimenti, le quote di risorse indirizzate al Mezzogiorno si sono ridotte negli ultimi anni, nonostante le difficoltà riscontrate dal Sud, in particolare nella fase di recupero dopo la crisi pandemica rispetto alle altre aree del Paese;

b) resta aperto il problema della messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei programmi, che rischia di influenzare negativamente la capacità di spesa delle Amministrazioni, considerata in particolare la presenza di tempi di realizzazione delle opere pubbliche sistematicamente superiori a quelli medi nazionali;

c) sorgono dubbi sull'effettiva capacità di assorbimento delle risorse, in considerazione della bassa dinamicità economica del territorio, con il rischio di interventi subottimali;

d) un ulteriore elemento di difficoltà consiste nella disparità delle regioni del Sud in quanto a dotazioni digitali, e in particolare al fatto che l'allocazione di risorse al Mezzogiorno nei settori associati all'indice dell'economia e della società digitale (DESI) non rispetti il vincolo di destinazioni pari al 40 per cento e che si prospettino difficoltà di rispettare le relative scadenze del cronoprogramma;

per quanto riguarda giovani e donne, circa il 10 per cento degli obiettivi non risultano completati a fine 2022;

l'ultimo aspetto coperto dalla relazione della Corte è relativo al settore delle costruzioni, per il quale si evidenziano rischi di una crescita eccessiva del settore, che comporta rischi di mancato reperimento della manodopera, in particolare straniera, e alla saturazione della capacità produttiva che potrebbe causare ritardi nell'attuazione degli investimenti;

oltre alle criticità sottolineate dalla Corte dei Conti, secondo i dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, circa il 70 per cento degli oltre 48.000 affidamenti registrati da luglio a oggi prevedano una deroga totale alle clausole di condizionalità, previste dal PNRR, che impongono di destinare ai giovani di età inferiore ai 36 anni e alle donne almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie a realizzare l'affidamento, mentre 1.343 affidamenti abbiano usufruito di una deroga parziale delle suddette clausole. A ciò si aggiunge il fatto che le linee guida di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - secondo cui con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste per le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, nonché indicate le misure premiali e predisposti i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del

contratto o del progetto - non risultano ancora adottate a causa di infondati timori e presunti rischi di complicazione delle procedure o incremento dei costi dei progetti;

permangono, inoltre, criticità importanti connesse alla mancanza di trasparenza e alla carenza di informazioni da parte dei portali ufficiali sullo stato di attuazione del PNRR, sia a livello dei singoli interventi e, più in generale, sul monitoraggio del PNRR, a partire dalla piattaforma governativa "Italia domani".

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a garantire la continuità operativa delle amministrazioni centrali titolate al monitoraggio del PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e riforme, evitando modifiche alla *Governance* che possano mettere a rischio il raggiungimento di tutti gli obiettivi e le riforme legate al PNRR;

ad adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli obiettivi europei e nazionali, tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare riferimento ai profili finanziari, tenendo conto dell'aumento del peso dei *target* rispetto alle *milestone* previsto per i prossimi mesi;

a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità ai dati relativi all'attuazione del PNRR, con particolare riferimento alle piattaforme a ciò preposte, a iniziare da "Italia domani";

a garantire il pieno raggiungimento delle priorità trasversali connesse al Mezzogiorno, ai giovani e alle donne, garantendo, in particolare:

a) la messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei programmi per le Amministrazioni del Mezzogiorno e un completamento equo ed efficace delle dotazioni digitali delle diverse aree meridionali;

b) che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani;

c) l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021;

d) il tempestivo recupero degli obiettivi non raggiunti a fine 2022 connessi a giovani e donne.

G1.202

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, VERSACE, SBROLLINI, LOMBARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Premesso che

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;

il nostro Paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere contrastata in ogni occasione e ambito;

il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. "bollino rosa", volto a certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità, dell'inclusione e della parità salariale di genere;

tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

Impegna il Governo a individuare modalità, anche legislative, affinché le disposizioni introdotte con il nuovo Codice degli appalti non possano in nessun caso prevedere un livello di tutela e garanzia della parità di genere inferiore a quanto previsto dalla disciplina legislativa attualmente vigente.

G1.203

VERSACE, FREGOLENT, LOMBARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Premesso che

l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;

in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei macchinari ivi impiegati;

le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in particolare difficoltà

impegna il governo

a incrementare i trasferimenti alle regioni destinati al sistema sanitario nazionale in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento

G1.204

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Premesso che:

secondo il Rapporto Svimez 2023 le regioni del Sud soffrono maggiormente la situazione economica di crisi causata prima dalla pandemia e poi dai problemi energetici legati alla guerra in Ucraina;

ad essere penalizzate sono soprattutto le famiglie e le imprese meridionali, la Svimez valuta che a causa dei rincari dei beni energetici e alimentari l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta potrebbe crescere di circa un punto percentuale salendo all'8,6%, con forti eterogeneità territoriali: + 2,8 punti percentuali nel Mezzogiorno, contro lo 0,3 del Nord e lo 0,4 del Centro;

nel 2023 il PIL meridionale si contrarrebbe fino a -0,4%, mentre quello del Centro-Nord, pur rimanendo positivo a +0,8%, segnerebbe un forte rallentamento rispetto al 2022. Il dato medio italiano dovrebbe attestarsi invece intorno al +0,5%;

i dati evidenziano inoltre un progressivo disinvestimento dalla filiera dell'istruzione che ha interessato soprattutto le regioni del Sud: tra il 2008 e il 2020, la spesa complessiva in termini reali si è ridotta del 19,5% al Sud, oltre 8 punti percentuali in più del Centro-Nord. Lo scarto aumenta se si considera il solo comparto della scuola, con una spesa per studente di 6.025 euro al Sud contro 6.395 nel Centro-Nord;

sarebbe stato importante utilizzare il PNRR per colmare il divario di infrastrutture sociali a partire dall'istruzione;

nel Mezzogiorno gli studenti senza mensa risultano essere 650mila, il 46% del totale e circa 550mila alunni delle scuole primarie del Mezzogiorno (66% del totale) non frequentano scuole dotate di una palestra;

in particolare, registrano un netto ritardo la Campania (170mila allievi senza, 73% del totale), la Sicilia (81%), la Calabria (83%);

nel Centro-Nord gli studenti senza palestra raggiungono il 54%. Il 57% degli alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo grado;

da segnalare ancora che quasi un minore meridionale su 3 (31,35%) nella fascia tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, rispetto ad un minore su cinque nel Centro-Nord, in Basilicata il 40% (SVIMEZ-UISP, 2021);

per effetto delle carenze infrastrutturali, solo il 18% degli alunni del Mezzogiorno accede al Tempo Pieno a Scuola, rispetto al 48% del Centro-Nord: bassi i valori di Umbria (28%) e Marche (30%), molto bassi quelli di Molise (8%), Sicilia (10%);

gli allievi della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano mediamente 4 ore di scuola in meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord: la differenza tra le ultime due regioni (Molise e Sicilia) e le prime due (Lazio e Toscana) è su base annua di circa 200 ore. Considerando un ciclo scolastico intero (5 anni), gli alunni di Molise e Sicilia perdono circa 1000 ore che corrisponde a circa il monte ore di un anno di scuola primaria.

Considerato che:

si ritiene importante finalizzare una quota delle risorse collegate al PNRR per colmare i divari sui diritti di cittadinanza: nelle infrastrutture scolastiche e nei ritardi e divergenze nei sistemi produttivi: il meccanismo "competitivo" di allocazione delle risorse agli enti territoriali responsabili degli interventi ha infatti evidenziato diverse criticità: prima fra tutte l'investimento in forme di lavoro precarie piuttosto che nella stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e in secondo luogo la scelta dello stesso meccanismo 'competitivo' adottato quale criterio da applicare per la selezione dei progetti da finanziare agli enti locali, si ritiene abbia allontanato il PNRR dal rispetto del criterio perequativo che avrebbe dovuto orientare la distribuzione territoriale delle risorse disponibili per andare incontro al fondamentale fine di riequilibrio territoriale.

Impegna il Governo:

nel primo provvedimento utile, a intraprendere le opportune iniziative coerenti con le finalità di riequilibrio territoriale con l'introduzione di un meccanismo perequativo di distribuzione delle risorse basato su una ricognizione dei fabbisogni di investimento, in particolare negli ambiti in cui sono stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sociale e in quelli in cui comunque esistono obiettivi di servizio o standard nazionali fissati dalla normativa statale.

G1.205

ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)*, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564),

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni titolari degli interventi PNRR;

l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, in occasione delle audizioni sul PNRR, ha considerato l'opportunità di inserire all'interno del Piano alcuni progetti di rafforzamento delle capacità del personale delle strutture tecniche di progettazione e monitoraggio dei lavori pubblici;

considerato che:

gli Enti locali lamentano una sostanziale carenza di risorse umane e tecnologiche, cosicché appare opportuno accelerare i processi di reclutamento di nuovo personale per le Amministrazioni comunali, soprattutto nelle realtà più circoscritte e nei territori più fragili, anche intervenendo sulle complessive dotazioni e fissando i criteri delle prestazioni in materia, così da accelerare sinergia e convergenza nei servizi fra le città meno e più dotate;

valutato che:

la necessità ora descritta di fornire alle amministrazioni maggiore personale tecnico per poter procedere sia alla fase progettuale sia a quella attuativa delle opere legate al PNRR - anche in considerazione dei forti ritardi accumulati - collide con l'impossibilità di procedere all'assunzione, per tramite di ordinarie procedure concorsuali, nel rispetto dei tempi e delle scadenze richieste dal PNRR;

impegna il Governo:

a valutare tempestivamente l'opportunità di ampliare, secondo modalità annualmente rinnovabili, e comunque non oltre il 2026, le procedure di comando tra Pubbliche Amministrazioni, al fine di agevolare il trasferimento temporaneo per le unità di personale tecnico dei singoli enti, eventualmente richieste, presso altri enti, incluso il Ministero dell'Istruzione e del merito, così da consentire l'impiego provvisorio del personale impegnato nell'attività docente anche a fini di supporto presso gli Enti locali.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.»

2.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.»-

2.0.200 (già 2.0.4)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 2-bis

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: « 6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 3

3.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Sono riconosciuti ulteriori giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di soggetto attuatore di primo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse».

3.2

PATUANELLI, DAMANTE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) al comma 5), le parole:", in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia." sono soppresse.»;

b) *al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

3.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 lettera a), numero 4), dopo le parole: «programma di interventi» aggiungere infine le seguenti:« ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1.».

3.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Silenzio assenso)

Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

Art. 4

4.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma, 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

4.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso "1", dopo le parole: «legge 6 agosto 2021, n. 113» inserire le seguenti: «, ai sensi del comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determi-

nato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

1-ter. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "personale non dirigenziale", con le seguenti: "personale dirigenziale e non";

b) al comma 7, sostituire le parole: "agli articoli 90 e 110", con le seguenti: "all'articolo 90";

c) al comma 11, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché al personale dirigenziale e non degli Enti Locali."

4.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» inserire le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

4.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

4.20

LOREFICE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.200 (già 4.23)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'art. 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria"».

4.0.201 (già 4.0.6)

VERSACE, FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'art. 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria".

4.0.202 (già 4.0.5)

LOMBARDO, FREGOLENT, GELMINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "sanitario, socio-sanitario e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del comparto sanità".»

Art. 4-bis

4-bis.200 (già 4.0.500/2)

MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.

4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale «Italia domani» i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.

4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 3, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 4-quater, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.

4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma *4-sexies*, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.

4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma *4-septies*.

4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma *4-septies*, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.»

4-bis.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti:

«*4-bis.* Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completa-

mento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.

4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale "Italia domani" i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.

4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 7, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 7, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.

4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 9, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.

4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 10.

4-*novies*. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 10, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.»

Art. 5

5.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dei progetti PNRR,» inserire le seguenti: «alla Cabina di regia di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:» con le seguenti: «I dati di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 6 del DPCM del 15/09/2021, ivi compresi gli indicatori di impatto sulle priorità trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono pubblicati in formato di dati aperti (open data):»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «, del 17 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e sono successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi»;*

3) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) sul portale Italia Domani <https://italiadomani.gov.it/> entro trenta giorni dall'entrata in vigore*

della legge di conversione del presente decreto, successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.».

5.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

*(Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge 16/07/2020,
n. 76. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelera-
re gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)*

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

Art. 6

6.200 (già 6.1)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, capoverso «6», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR» *con le seguenti:* «la tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare»;

b) *dopo le parole:* «ivi compresi gli enti territoriali» *inserire le seguenti:* «e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le anticipazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR.»«

6.7

BEVILACQUA, Barbara FLORIDIA, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo.".

2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è fissato al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, è fissato al 31 gennaio 2025.»

6.12

Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il "Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria", di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui à comma 2-bis, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino à rimborso integrale dell'intera somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 2-bis sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.15

SIRONI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»

6.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)

All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."».

6.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai domicili contenuti nell'ANPR)

All'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «12. All'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero" .».

6.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR)

All'articolo 15, comma 4-*bis* del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.".».

Art. 6-ter

6-ter.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

6-ter.201 (già 6.0.500/2)

TURCO

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma con le seguenti: «estendendo l'attività a livello internazionale, nonché qualsiasi altra attività per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e il riciclaggio, e per favorire l'implementazione dell'adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a.»

6-ter.0.200 (già 6.0.7)

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-quater

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

7.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 1-bis.

7.201 (già 7.9)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"

d) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";».

7.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Modifiche all'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91)

All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini

previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".».

7.0.200 (già 7.0.23)

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute

sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

7.0.201

PAITA, GELMINI, CALENDIA, LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR)

1. Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produt-

tive situate nel territorio dello Stato, effettuati da soggetti titolari di reddito di impresa tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2024 e compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

2. Allo stesso fine, per gli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo e dai soggetti indicati al comma 1 e compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1057-*bis* è inserito il seguente:

"1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del 150% per tutti gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

b) al comma 210, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano alternativamente alle detrazioni fiscali per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, stabilite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,340 milioni di euro per l'anno 2024, 3,890 milioni di euro per l'anno 2025, 4,820 milioni di euro per l'anno 2026, 4,230 milioni di euro per l'anno 2027, 3,900 milioni per

l'anno 2028, 3,210 milioni per l'anno 2029, 2,210 milioni di euro per l'anno 2030, 1,310 milioni di euro per l'anno 2031, 570 milioni per l'anno 2032, 270 milioni di euro per l'anno 2033 e 60 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.

Art. 7-ter

7-ter.0.200 (già 7.0.3)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater

(Caro materiali - correttivo)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "*lavorazioni eseguite e contabilizzate*", sono sostituite dalle seguenti "*lavorazioni eseguite o contabilizzate*";

b) al comma 1, sesto periodo, le parole "*effettuate e contabilizzate*" sono sostituite dalle parole "*effettuate o contabilizzate*";

c) *dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";*

d) al comma 6-bis, primo periodo:

1) sopprimere le parole: "*ivi compresi quelli affidati a contraente generale*";

2) sostituire le parole "*annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50*" con le seguenti "*secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*";

e) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti: "*2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato*".»

Art. 8

8.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 1-bis.

8.201 [già 8.6 (testo 2)]

IRTO, MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1-bis inserire il seguente: «1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.»

c) *sostituire il comma 5 con il seguente*: «5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.»

8.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.100 (già 8.19)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» inserire le seguenti: «nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.26

DAMANTE

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

8.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere la lettera c);*
 - 2) *alla lettera d), sopprimere le parole: «, da parte del consiglio comunale,».*
-

8.32

DAMANTE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la lettera c);*
 - b) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", da parte del consiglio comunale,".*
-

8.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5%.».

8.49

PATUANELLI, SIRONI

Sopprimere il comma 13.

8.202

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché presso le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.».

8.74

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13.1. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

8.203

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

«13-*ter*. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi e le cariche di vertici presso enti e fondazioni o istituti di rilevanza nazionale, di competenza dell'amministrazione statale o regionale, conferiti dai rispettivi

organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o di quelle dei Consigli o delle Giunte regionali.»

8.204 (già 8.66)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:

«13-ter. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche".».

Art. 9

9.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici» con le seguenti: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica».

9.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dei sistemi ed impianti di cui al comma 1» con le seguenti: «, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed impianti di cui al comma 1, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852».

9.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «delle associazioni di categoria» inserire le seguenti: «, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica».

9.0.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. All'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole "30 giugno" con le seguenti "31 maggio" e le parole "15 luglio con le seguenti "15 giugno";

2) aggiungere in fine le seguenti parole "In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o di trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e l'indicazione tassativa della data di pubblicazione".».

9.0.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Vigilanza sul contributo degli investimenti pubblici alla decarbonizzazione dell'economia)

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 la Commissione parlamentare per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 13 maggio 1983, n. 197, estende la sua attività di controllo e vigilanza all'impatto sugli impegni di decarbonizzazione nazionali e internazionali. A tal scopo, la Commissione è integrata da un deputato e da un senatore membri delle competenti Commissioni parlamentari e da 3 membri individuati dal Presidente della Commissione stessa tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione giuridico-ambientale o di analisi economico-ambientale.

2. All'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, dopo le parole "monitoraggio degli investimenti pubblici" inserire le seguenti "con particolare riguardo all'impatto sugli obiettivi di decarbonizzazione nazionali e internazionali".».

Art. 10

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".*

b) *al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".*

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;» e dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».

10.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, MANCA, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e».

Conseguentemente,

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».

10.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: «, non rinnovabile, ».

10.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;*

b) *al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)»;*

c) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta ";*

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».

10.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «massima di» con le seguenti: «pari a»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 11

G11.200

NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

nello specifico, l'articolo 11, comma 2-*bis* - il cui contenuto è stato introdotto durante l'esame in Commissione Bilancio mediante l'approvazione dell'emendamento del Governo 11.500 - autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a stipulare una convenzione a titolo gratuito con l'Agenzia delle Entrate, al fine di disciplinare le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo;

considerato che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è uno strumento di aiuto, principalmente diretto alle imprese, e finalizzato a prevedere, tra l'altro, l'ammodernamento di strutture e infrastrutture, nonché la facilitazione delle procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei diversi progetti;

all'interno del PNRR la M1. C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo le progettualità riferite a Crediti di imposta per i beni strumentali immateriali 4.0; credito di imposta per ricerca e sviluppo e credito di imposta per la formazione hanno un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro;

da più parti si invoca una semplificazione amministrativa in seno all'Agenzia delle Entrate, in grado di far diventare l'ente un vero strumento di

supporto alle imprese, anche alla luce degli obiettivi prefissati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di creare un'unità congiunta tra Ministero delle imprese e Made in Italy e Agenzia dell'Entrate, finalizzata a superare l'onerosa pratica dell'interpello, in grado di snellire le procedure eccessivamente burocratiche e fornire risposte in tempi celeri alle imprese, con specifico riferimento al pacchetto di interventi 4.0.

EMENDAMENTI

Art. 14

14.1

DI GIROLAMO, SIRONI, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

14.200 (già 14.2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «e alle infrastrutture» con le seguenti: "e dalla programmazione nazionale e delle infrastrutture";

3) alla lettera d), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole "a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo" con le parole "a condizione che detto progetto - se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo - sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo";

4) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», terzo periodo, sostituire le parole "le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compa-

tibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi" con le seguenti: "le prescrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera";

5) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», aggiungere in fin le seguenti parole: «fatto salvo le opere pubbliche per le quali è già stato avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di evidenza o quanto meno il dibattito pubblico»

b) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC"

c) *dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:* "4-quater. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021."

14.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.9

NAVE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e donne" sono sostituite dalle seguenti: ", donne e lavoratori molto svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al medesimo articolo 1, numero 1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e giovanile" sono inserite le seguenti: ", nonché dei lavoratori molto svantaggiati,";

3) al terzo periodo, le parole da: "una quota pari" fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione

giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione dei lavoratori molto svantaggiati";».

14.15

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera d) numero 1) sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.201 (già 14.17)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" con le seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole "per l'affidamento," aggiungere le seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito";*

b) all'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "a base di gara" aggiungere le seguenti "previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) dopo le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti", aggiungere le seguenti: ", prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo".

14.20

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.» apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire la parola «anche» con le seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.».

14.202 (già 14.21)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 5, sostituire le parole «di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo» con le seguenti «elaborato nell'ambito dell'appalto integrato»;

b) al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole «di fattibilità tecnica ed economica».

14.22

SIRONI, DI GIROLAMO, CASTELLONE

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso "5-bis.", sopprimere il secondo periodo;

b) al capoverso "5-quater.":

1) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, quantificandone altresì i relativi costi»;

2) al quarto periodo, sostituire le parole: «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza.»;

c) sopprimere il capoverso "5-quinquies.".

14.23

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

14.26

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.

14.203

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 4-bis.

14.204

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Al comma 4-ter, dopo le parole: "della misura PNRR," inserire le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,".

14.205 (già 14.36)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

« 4-quater. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro" 2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"».

14.40

Barbara FLORIDIA, SIRONI

Sopprimere i commi 6 e 7.

14.206 (già 14.46)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2024» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»

14.48

DAMANTE, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 8, lettera b), capoverso "a)", dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,»;*

b) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Componente C2 - Investimento 2.3 (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della citata legge n. 197 del 2022.

8-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.».

14.207 (già 14.52)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, lettera b) dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;*

b) *dopo il comma 9-bis aggiungere i seguenti:*

«9-ter. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legg;

9-quater. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano".».

14.208

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 9-bis.

14.209 (già 14.66)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

«*9-ter* La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.».

ORDINE DEL GIORNO

G14.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del

Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

Premesso che:

l'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

l'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale, previste anche all'interno del presente provvedimento, per essere efficace necessita del potenziamento delle azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale;

è necessario procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rimuovendo altresì la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica, con l'individuazione di adeguate risorse volte a garantire i controlli ambientali e sanitari anche al fine di risolvere le gravi disparità sulle performance tra le Arpa regionali;

parallelamente, appare indispensabile l'introduzione di un finanziamento per le attività atte a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta);

impegna il Governo:

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rintracciando adeguati finanziamenti volti a integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, anche attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste per gli ecoreati che non hanno causato danno o pericolo di danno ambientale, da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalità ambientale.

EMENDAMENTI

14.0.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. All'art. 318-*quater* del Dlgs del 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 3 inserire il seguente "3-*bis* Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione".».

Art. 14-bis

14-bis.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

14-bis.0.200 (già 14.0.6)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter

(Disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».

14-bis.0.201 (già 14.0.7)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 ter

(Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche)

1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 50/2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b) del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede

all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a) del decreto legge 50/2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Art. 15

15.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole: «possono essere destinati» inserire le seguenti: «d'intesa con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le Regioni e i Comuni interessati, attraverso la stipula di apposite convenzioni di lunga durata, »

Art. 17

17.200 (già 17.1)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, dopo le parole «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» inserire le seguenti «che siano scaduti al 31 dicembre 2022, presentino ca-

pienza economica e non siano stati ancora sostituiti da nuovi Accordi quadro, nonché quelli»

17.201 (già 17.4)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

17.202 (già 17.9)

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Semplificazioni in materia di finanza di progetto»

17.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a

valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.».

Art. 18

18.2

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere il comma 1.

18.201 (già 18.7)

LOMBARDO

Al comma 2-bis, premettere il seguente:

«02-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificazioni dei dati anagrafici su richiesta degli interessati o di chi detiene un interesse qualificato».

18.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 2-bis.

18.202 (già 18.11)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: "per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7" con le seguenti: "per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49".

18.203 (già 18.16)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «comunque denominati, ivi compresi i termini» sopprimere le parole: «di inizio e».

18.204 (già 18.15)

SIRONI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per i quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini di efficacia."

18.205 (già 18.18)

FREGOLENT, LOMBARDO

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di

cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica».

18.206 (già 18.22)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 43, comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "installazione di" sono inserite le seguenti: "infrastrutture e" e la parola "mediante" è sostituita con le seguenti: "compresa la"».

18.207 (già 18.24)

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti "in formato digitale o";

b) alla lettera b), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti: "in formato digitale o";

c) alla lettera b), numero 2): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in formato digitale o";

d) alla lettera c): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in formato digitale o";

e) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): All'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata».

18.208 (già 18.30)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica" con le seguenti: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica».

18.209

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 6.

18.210 (già 18.33)

FREGOLENT, LOMBARDO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

18.211 (già 18.8)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.5.6. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel solo caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, al fine di tutelare l'incolumità degli utenti e del personale, le eventuali porte delle uscite di emergenza e quelle per l'accesso ad esse, devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, anch'esse devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualunque persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti ai fini antincendio."

b) al numero 1.6.15. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale, anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso."

18.34

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

18.212 (già 18.36)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 7, capoverso "Articolo 54-bis", al comma 1 sostituire le parole «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49»

con le seguenti «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.213 (già 18.48)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-bis.1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli articoli 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile"».

18.214 (già 18.55)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

11-bis.1. «All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora presenti».

18.215 (già 18.57)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

11-quinquies. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A8 dopo le parole "*di altezza non superiori a cm 50*" sono infine aggiunte le seguenti: "*e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità*";

11-sexties. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2 metri purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.

18.216 (già 18.58)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:

11-quinquies. All'articolo 1, comma 831, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,»"

18.217 (già 18.60)

DAMANTE, SIRONI

Dopo il comma 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente: «11-quinquies. All'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: "inserito" sono inserite le seguenti: "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".»

Art. 18-bis

18-bis.0.200 (già 18.0.4)

LOMBARDO, PAITA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18 ter

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli standard, i principi e le priorità dell'Unione europea in materia di sicurezza cibernetica, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza certificate a livello europeo o internazionale».

Art. 19

19.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: "al citato comma 2-bis" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2, sopprimere la lettera c-bis);

c) al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2-bis);

d) al comma 3, sopprimere la lettera a-bis);

e) al comma 3, lettera b), capoverso "2-ter", sopprimere le parole da: ", anche in deroga" fino a: "n. 165".

19.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)

19.4

DAMANTE, SIRONI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

19.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 20

20.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sopprimere l'articolo.

20.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Al comma 1, capoverso "2", dopo le parole: «previsti dal PNRR» inserire le seguenti: «sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero».

Art. 21

21.200 (già 21.1)

SIRONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2.1. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale:

a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;

c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti,

destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5.

2.2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di competenza.

2.3. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:

a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la realizzazione dell'intervento;

c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.

2.4. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto- legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.»

21.201

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 2-bis.

Art. 22

22.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

Art. 24

24.13

DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

24.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

24.17

DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «di importo inferiore a 215.000 euro» con le seguenti « di importo inferiore a 150.000 euro».

24.200 (già 24.21)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, SIRONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei *target* relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica periodicamente per ciascun intervento ogni elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzativa, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

24.0.1

MALPEZZI, D'ELIA, RANDO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Interventi di realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi)

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, in particolare per rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado, nell'ambito delle misure relative all'investimento 3.2 della Missione 4, Componente 1, e a valere sulle risorse previste per l'attuazione delle medesime, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di ambienti di appren-

dimento modulari, flessibili, reversibili destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi nell'ambito delle discipline scientifico-tecnologiche (STEM), denominati "Eureteka".

2. I progetti presentati per la selezione devono riguardare la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili, i quali potranno essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, adattandosi ai contesti sul piano architettonico e funzionale e in base alle specifiche esigenze climatiche. Gli ambienti di apprendimento dovranno prevedere modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale, denominati *cloud* e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento.

3. Il concorso è indetto mediante avviso pubblico dal Ministero dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152, in quanto compatibili."

24.0.200 (già 24.0.2)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."à di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di ser-

vizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.""

24.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.»

Art. 25

25.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sopprimere l'articolo.

25.2 (testo 2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 16-*bis*. - (*Scuola di alta formazione dell'istruzione*) - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito, è costituita quale Direzione generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*;

d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed alloggio."».

25.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: «seconda fascia del medesimo Ministero», inserire le seguenti «, nonché tra i Dirigenti Scolastici in servizio».

25.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, SIRONI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «qualificata esperienza manageriale» inserire le seguenti: «, nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione,»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione e del merito è tenuto inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del Direttore generale, rendendo pubblici il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.»;

2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Il Ministro dell'Istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai curricula dei candidati e della commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato scien-

tifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. Il Ministro dell'Istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari, relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto.».

Art. 26

26.200 (già 26.2)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-*ter*. Per i contratti attivati fino al 2026 e in relazione al titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale le università effettuano la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, d'ufficio entro 30 giorni, esclusivamente alla conclusione del terzo anno».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

LOREFICE, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-*

gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

il comma 5 dell'articolo 26 novella l'articolo 14, comma 6-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le Università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare per i soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della rammentata legge di conversione del decreto-legge 36/2022 (ovvero legge 29 giugno 2022, n. 79), titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della citata legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

per effetto della novella ora citata, il termine finale del periodo transitorio previsto è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026; e non si richiede, altresì, che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, bensì che lo siano o siano stati solo «per una durata non inferiore a un anno»;

il comma 6, del medesimo articolo 26 in esame, parimenti esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;

considerato che:

sia gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sia le Università, oltre ai loro compiti istituzionali ordinari, sono impegnati in progetti di ricerca finanziati con fondi a valere sul PNRR, la qual cosa li sottopone a un cospicuo lavoro che richiede un impegno supplementare;

dotare gli EPR e le Università di personale di ricerca aggiuntivo può sicuramente agevolare lo svolgimento dei progetti legati al PNRR, che hanno tempistiche stringenti e potrebbero rischiare di non essere conclusi nei tempi prestabiliti; inoltre renderebbero tali Enti più funzionali a una necessaria implementazione della ricerca di base e applicata, anche oltre la scadenza del PNRR, per rispondere alle richieste della comunità nazionale in tema di trasferimento tecnologico, stimolando gli investimenti in Ricerca&Sviluppo,

promuovendo l'innovazione, rafforzando le competenze e favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;

valutato infine che:

in un periodo di insistita innovazione tecnologica e profondi mutamenti che incidono sul paradigma e sul codice, investire in ricerca può rappresentare un primo passo per contribuire a costruire e sostenere il vantaggio competitivo futuro del sistema produttivo nazionale e comunitario;

impegna il Governo:

a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e nelle Università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR.

EMENDAMENTI

Art. 27

27.2

BASSO

Al comma 4, dopo le parole: «gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,» inserire le seguenti: «gli organismi di ricerca che ricevono fondi ordinario dai rispettivi Ministeri vigilanti,».

Art. 28

28.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 1-bis.

ORDINE DEL GIORNO

G28.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune",

premessi che:

per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR, e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si ritiene opportuno avviare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

considerato quanto previsto dall'OdG 9/00643-*bis*-AR/073, approvato il 23/12/2022 dalla Camera dei Deputati, il quale ha impegnato il Governo "ad adottare opportune iniziative di competenza volte ad assicurare, d'intesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori oneri, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

in considerazione della normativa introdotta dall'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 - adottato in applicazione della legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR - che prevede la definizione del "numero di posti

destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria";

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, un piano triennale di assunzioni, a valere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

EMENDAMENTI

28.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al

30 giugno 2026 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

3. All'art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 le parole «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

b) al comma 424 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

c) al comma 426 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».

Art. 29

29.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

29.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

29.0.200 (già 29.0.2)

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Con-

siglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

Art. 29-bis

29-bis.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

29-bis.201

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le finalità di cui all'articolo 29, nonché per».

Art. 30

30.4

BEVILACQUA, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i predetti Comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento

delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, al fine dell'equa redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento della graduatoria, è fissato al 31 luglio 2024.»

30.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."».

30.0.200 (già 30.0.7)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 30-bis

(Fondo progettazioni piccoli comuni)

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, comunque denominati, e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo degli enti locali fino a 15.000 abitanti sulle relative opere è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2026.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al presente articolo, al fine di assicurare agli enti locali specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 31

31.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) *al primo periodo, dopo le parole: «per l'affidamento,» inserire le seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;*

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.»;*

b) al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».

31.4

SIRONI

Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis.", alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al sesto periodo, sostituire le parole «quantificandone i relativi costi» con le seguenti: «ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza».

31.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;

b) alla lettera d), sopprimere le parole da: "Ai fini della procedura di gara" fino alla fine del capoverso.

31.10

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 6, lettera b), sopprimere il capoverso "425-ter.".

31.201 (già 31.9)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci

operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei».

Art. 31-bis

31-bis.0.200 (già 31.0.3)

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), è autorizzata in favore della Regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.»

Art. 32

32.0.200 (già 32.0.4)

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

(Semplificazioni delle procedure per interventi infrastrutturali di competenza della Marina militare)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle opere pubbliche necessarie alla componente marittima delle forze armate per assicurare con efficienza ed efficacia la difesa militare dello stato e delle vie di comunicazione marittime, per i relativi interventi infrastrutturali caratterizzati da elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, si procede alla nomina di uno o più commissari straordinari.

2. La nomina di cui al comma 1 è disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari di cui al presente articolo possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

32.0.201 (già 32.0.3)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Compenso per i commissari straordinari di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

All'articolo 4, comma 5 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e al compenso per i commissari straordinari» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare cinquantamila euro annui. Tale compenso va riconosciuto fino al limite retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 33

33.1

DAMANTE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese

le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse,».

33.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), sopprimere le parole da: "e dopo il secondo periodo" fino alla fine del medesimo numero;

b) sopprimere il numero 1-bis).

33.201 (già 33.12)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rifacimento, ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture del Porto di Civitavecchia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

33.202

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere i commi 5-bis e 5-quater.

33.203

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.

33.204

TURCO

Al comma 5-ter, apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a), sopprimere il numero 2);*
 - 2) sopprimere le lettere b) e c).*
-

33.205

TURCO

Al comma 5-ter, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), numero 2):*

1) al primo periodo, sostituire le parole: "è nominato un Commissario straordinario" con le seguenti: "il prefetto di Taranto è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie e";

2) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e al compenso per il Commissario straordinario";

3) sostituire il quarto periodo con i seguenti: "La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata una sola volta. L'incarico è a titolo gratuito.";

b) alla lettera c), capoverso "5-quater", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, il Commissario straordinario può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata."

33.206

TURCO

Al comma 5-ter, lettera c), sopprimere il capoverso "5-quinquies".

33.207 (già 33.9)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, e facilitarne la realizzazione, all'articolo 229, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per le pubbliche amministrazioni, tale figura è scelta tra soggetti, anche esterni, in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente."».

33.0.200 (già 33.0.1)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di programmi di intervento strategico)

1. Al fine di garantire la pronta realizzazione dei traguardi e obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al

fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere. 4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

f) valutazione dei costi;

g) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata.

33.0.201 (già 33.0.3)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

(Semplificazione in materia di dragaggi)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della protezione civile e della politica del mare, con il compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i citati Ministeri

designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base della metodologia applicata.

3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173.

4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-tossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5 centimetri.

Art. 34

34.0.1 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".

2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020".

3. All'articolo 200, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".

4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate

dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

34.0.200 (già 34.0.2)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale da inquadrare come ingegneri professionisti di I qualifica professionale, tra i soggetti in possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che siano titolari di un rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 2001, n. 165

con una pubblica amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.

Art. 38

38.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

1-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la

conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.»

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»*

38.200 (già 38.5)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede".

38.201 (già 38.9)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pre-

giudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019».

38.202 (già 38.13)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».

38.0.200 (già 38.0.5)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 39

39.0.200

SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Proroga rinegoziazione mutui per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2024, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2023;».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 40

40.200 (già 40.3)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e s.m., dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il giudizio di demerito richiede sempre la prova certa della data di deposito dei provvedimenti e può essere adottato solo con le garanzie del contraddittorio, nelle forme stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con propria delibera, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

40.201 (già 40.7)

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Art. 41

41.200 (già 41.2)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW"» e sostituire le parole «6-bis)» con le seguenti «2)».

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è aggiunta la seguente lettera: "d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW"».

41.3

SIRONI, CASTELLONE

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole «ovvero rinnovabile» con le seguenti: «da elettrolisi dell'acqua».

41.6

TREVISI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole «punto 6-bis)» con le seguenti: «punto 2)»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW»;

c) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW».».

41.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* «Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali»;

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* «b-bis) all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C è aggiunto il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale.».

41.8

TREVISI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale;"

e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione".

41.201 (già 41.9)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";

b) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), al punto 2), dopo le parole "di cui al numero uno" sono aggiunte le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente: "3) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale";

e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione"».

Art. 42

42.200 (già 42.1)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento 3.3 del PNRR compresi nel programma d'azione per la Rinaturazione dell'area del Po, approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.

1-bis. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.

1-ter. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, assimilabile ai prezzari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.

1-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.

1-quinquies. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui al comma 4 qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

1-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma *1-quater*, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo prevede nel proprio regolamento, previa defini-

zione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75.

1-septies. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over. »

Art. 44

44.2 (testo 2)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti.

2-ter. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 45

G45.200

PATUANELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 45 del provvedimento in esame, ai commi da 2-quater a 2-octies, introdotti durante l'esame in Commissione in sede referente, prevede l'istituzione di un registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale;

in particolare, il comma 2-quater prevede che il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, che realizzano attività di imboscamento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore. Il successivo comma 2-quinquies dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale-SIAN;

considerato che:

a livello mondiale, l'ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC, realizzata nel 2022, afferma chiaramente che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di CO₂ o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere;

la normativa europea sul clima impone dunque all'Unione Europea di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine occorre ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e raggiungere entro il 2050 l'equilibrio tra emissioni inevitabili e assorbimenti nell'UE, con l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Per raggiungere tale obiettivo sia gli ecosistemi naturali che le attività industriali dovrebbero contribuire all'assorbimento dall'atmosfera di diverse centinaia di milioni di tonnellate di CO₂ all'anno. Nel piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020 la Commissione europea aveva già annunciato che avrebbe sviluppato un quadro efficace di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero;

a fine novembre 2022, la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. La proposta promuoverà le tecnologie innovative di assorbimento del carbonio e le soluzioni sostenibili per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, contribuendo agli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente e inquinamento zero, e migliorerà notevolmente la capacità dell'Unione di quantificare, monitorare e verificare gli assorbimenti. La Commissione darà la priorità alle attività che giovano in modo significativo alla biodiversità;

per garantire la trasparenza e la credibilità del processo di certificazione, la proposta fissa norme per la verifica indipendente degli assorbimenti e disciplina il riconoscimento dei sistemi di certificazione di cui ci si può servire per dimostrare la conformità al quadro dell'UE. La proposta della Commissione passerà ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

rilevato che:

l'articolo 4 della proposta di Regolamento stabilisce norme per la quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio rispetto a uno scenario di riferimento, mentre gli articoli 5, 6 e 7 fissano i criteri di qualità in materia di addizionalità, stoccaggio a lungo termine sostenibilità delle attività di assorbimento del carbonio. L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano metodologie

di certificazione specifiche per valutare il rispetto dei criteri di qualità. L'allegato I elenca gli elementi da includere in tali metodologie;

L'articolo 9 individua gli elementi essenziali del processo di certificazione, che si articola in due fasi. Nella prima fase il gestore trasmette a un organismo di certificazione informazioni esaustive sull'attività di assorbimento del carbonio e sulla sua prevista conformità ai criteri di qualità. Dopo aver effettuato un controllo per verificare le dichiarazioni del gestore, l'organismo di certificazione stila una relazione sul controllo di certificazione e, se i criteri di qualità sono soddisfatti, rilascia un certificato. Successivamente, l'organismo di certificazione effettua un controllo di ricertificazione per verificare che l'attività di assorbimento del carbonio sia stata attuata correttamente e nel pieno rispetto dei criteri di qualità, e redige una relazione sul controllo di ricertificazione e un certificato aggiornato sulla base dei quali il sistema di certificazione rilascia e registra le unità di assorbimento del carbonio certificate. L'allegato II elenca le informazioni minime che devono figurare nel certificato;

pertanto, l'istituzione di un registro nazionale dei crediti di carbonio appare utile per garantire maggiore trasparenza e uniformità al mercato volontario dei crediti di carbonio in Italia, ma a tal fine, si ritiene necessario che tale strumento sia coerente con i pilastri della proposta di Regolamento della Commissione Europea previsti negli articoli precedentemente citati e, in particolare, che sia adeguato, già in fase di elaborazione, ai criteri individuati dalla Commissione europea per garantire la qualità e la comparabilità degli assorbimenti. Il registro dovrà fin da subito ammettere all'iscrizione solo assorbimenti che assicurino i quattro criteri di qualità (di seguito "QU.A.L.I.TY") che indicano come garantire la quantificazione (QUantification), l'addizionalità (Additionality) e gli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo termine (Long-term storage) e la sostenibilità (sustainABILITY),

impegna il Governo:

ad assicurare che il Registro pubblico dei crediti di carbonio, di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 45, sia adeguato ai criteri già individuati dalla Commissione europea nell'ambito della Proposta di Regolamento di cui si è detto in premessa, finalizzati a garantire la qualità e la comparabilità degli assorbimenti, nonché a prevedere la registrazione dei crediti anche per le diverse tecnologie prese in considerazione dalla Commissione europea;

a garantire che le linee guida volte ad individuare i criteri e le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro pubblico dei crediti, adottate con decreto interministeriale, prevedano il riconoscimento di crediti solo nei casi di attività di assorbimento che garantiscano il rispetto dei criteri "QU.A.L.I.TY";

a definire, nell'ambito del decreto che definisce le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati, procedure trasparenti volte ad attenuare il rischio che il processo di certificazione non sia in grado

di rilevare gli assorbimenti di bassa qualità, che le attività di assorbimento del carbonio non producano effettivamente gli assorbimenti previsti e che la stessa attività sia certificata o lo stesso certificato sia utilizzato due volte.

EMENDAMENTI

45.0.200 (già 45.0.11)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45.1

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese, di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

45.0.201 (già 45.0.12)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45.1

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica,

calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.»

Art. 46

46.1

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

46.200 (già 46.4)

PAITA, LOMBARDO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In deroga al comma 1, le cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per donazione, eredità o legato sono beni culturali qualora sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. Il donatario, l'erede e il legatario trasmettono al Ministero, entro quindi giorni, una comunicazione che attesti il trasferimento della proprietà e che contenga le informazioni di cui all'articolo 59, comma 4.»

b) alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole "cose indicate all'articolo 10, comma 1," sono inserite le seguenti "e ad esclusione delle cose di cui al comma 5-bis del medesimo articolo,»;

Art. 47

47.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

47.201 (già 47.1)

Sabrina LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente: "hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale": accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici.".»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis

(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriali)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree

ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).»

47.202 (già 47.5)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, premettere alla lettera 0b) la seguente:

«0a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Il principio di cui al presente comma è applicato anche ai procedimenti in corso.

Tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022»

47.203 (già 47.8)

FREGOLENT, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01) la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;»

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 4 comma 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199».

47.24

DAMANTE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero "2.1".

47.204 (già 47.25)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1 con il seguente:

«2.1) al secondo periodo, le parole: « di un chilometro » sono sostituite dalle seguenti: « di cinquecento metri. Per gli impianti eolici, le Regioni

e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuano una valutazione sull'opportunità di autorizzare impianti ad una distanza non inferiore ai tre chilometri sulla base della specificità dei singoli territori.»»

47.27

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) aggiungere in fine le seguenti parole: « e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: " La predetta fascia di rispetto è ridotta a 100 metri per gli impianti fotovoltaici a terra ed opere connesse ed infrastrutture necessarie, anche nella forma di CER, installati nel perimetro delle aree industriali dismesse o di siti oggetto di bonifica, previa demolizione del fabbricato esistente.»».

47.205 (già 47.29)

MISIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a, dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;"

b) al comma 1, dopo la lettera a-ter) inserire le seguenti: «a-quater) all'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Tale principio risulta applicabile anche ai procedimenti in corso. Per quanto riguarda la protezione delle specie tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022."»

a-quinquies. All'articolo 22, comma 1, lettera a), prima delle parole "*nei procedimenti*" sono inserite le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»

c) dopo il comma 1-quater inserire il seguente: «1-*quinquiers.* All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

d) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-*bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis.* In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

e) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";

f) al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."

g) dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente: "11-*quinquies.* All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-*bis.* L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-*ter.* Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea».

47.206 (già 47.34)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera a-bis), al capoverso "comma 8-bis" premettere il seguente:

«08-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».

47.207 (già 47.35)

TREVISI, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

«a-bis.1) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: "nei procedimenti" sono premesse le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003";»

47.208 (già 47.41)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.».

47.209 (già 47.43)

NATURALE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole «, con qualunque modalità,»;

b) sostituire le parole «e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le» con le seguenti: «ed è subordinata alla previa verifica della sussistenza dei requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, paesaggistica e sismica, nonché alle».

47.210 (già 47.46)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il progetto.»;

c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.».

47.47

NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.».

47.211 (già 47.49)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, sopprimere le parole «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20».

47.50

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,» inserire le seguenti: «nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bonifica dei suoli inquinati, nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica».

47.52

NATURALE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:

a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se riadattabili a tale uso;

b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggistica;

c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.»

47.212 (già 47.76)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti lettere: "c-bis)* All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";

c-ter) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"»

c-quater) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"

b) *dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: "I-quinquies.* Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indi-

pendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».

c) al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";

2) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina";

d) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," *aggiungere le seguenti:* "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

e) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-*bis*) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

47.213 (già 47.57)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*): All'articolo 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà».

47.58

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le parole: "per le isole minori non interconnesse" sono aggiunte le seguenti: "e per i Piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti"».

47.214 (già 47.500/3)

TREVISI, CASTELLONE

Al comma 1-bis, alle lettere a) e b), dopo le parole: "piani o programmi", inserire le seguenti: "o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC".

47.215 (già 47.500/5)

NATURALE, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, sopprimere la lettera e);

b) al comma 1-ter:

1) dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la positiva valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'esenzione di cui al comma 1-bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) sopprimere il comma 1-quater.

47.216 (già 47.500/6)

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1-ter, dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;*

b) *sostituire il comma 1-quater con il seguente: «1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»*

47.217 (già 47.500/7)

DI GIROLAMO, CASTELLONE

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

"1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152."

47.66

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1 -bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ex art. 142 e 136 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attività agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con fondazioni amovibili a fine vita;

b) le modalita` realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita` e integrazione con le attivita` agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione e` in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo."

c) le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono (i) elettrodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, (ii) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche, (iii) cabine o stazioni elettriche gia` autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010. Per queste tipologie di opere connesse non e` possibile attivare la procedura ablativa di cui al DPR 327/01 e smi»;

47.218 (già 47.71)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Per tutti gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Ministero della cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici," sono soppresse».

47.75

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rila-

scio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'art.27-*bis*. del D.lgs. 152/2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'art.27 del D.lgs.152/2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso".».

47.219 (già 47.74)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in

pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale"».

47.220 (già 47.85)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

47.91

TREVISI, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando la possibilità di stabilire ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli volti a valorizzare la partecipazione locale, il partenariato con le organizzazioni no profit e con gli altri enti pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione e co-programmazione e le convenzioni con gli enti del terzo settore così come previsto rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

47.221 (già 47.93)

FREGOLENT, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere le parole «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."

47.95

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,».

47.96

Sabrina LICHERI, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Autorità di sistema portuale" sono inserite le seguenti: "nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".»

47.222 (già 47.108)

SIRONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6.1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

47.223

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 6-bis.

47.111

Barbara FLORIDIA, SIRONI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di

cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.»

47.114

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di

cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.».

47.224 (già 47.113)

LOMBARDO, FREGOLENT

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti

10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di

cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.

47.225 (già 47.115)

FREGOLENT, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, dopo le parole «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» aggiungere le seguenti: «gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4»;*

b) *al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4».*

47.120

NATURALE, SIRONI

Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole: «anche per potenze superiori a 1MW e,»;*

b) *dopo le parole: «condivisa da impianti» inserire le seguenti: «collocati nell'ambito della stessa Regione»;*

c) *sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».*

47.226 (già 47.121)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole «anche per potenze superiori a 1 MW»;*
 - b) dopo le parole «condivisa da impianti» aggiungere le seguenti: «collocati nell'ambito della stessa Regione»*
 - c) sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».*
-

47.227 (già 47.143)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11.1 Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

11.2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

11.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e 13 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.228 (già 47.125)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11.1. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il comma 2-bis "I giudizi di compatibilità ambientale per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano stati già caratterizzati ai sensi dell'art. 242, possono essere rilasciati a condizione che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica".».

47.229 (già 47.126)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11.1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato II, parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2 sostituire il numero 6 con il seguente: «Laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera d) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale». ;

2) all'art. 2 sostituire il numero 7 con il seguente: «Laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza

si intende trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale».

47.230 (già 47.134)

TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonee comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.»"

47.231 (già 47.136)

TREVISI, Sabrina LICHERI, SIRONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente: «11.1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."».

47.232 (già 47.142)

TURCO, SIRONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-*quinquies*. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

11-*sexies*. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-*quinquies*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.»

47.0.200 (già 47.0.7)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico - primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: "11-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "comma 11" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 11-*bis*";

2) le parole: "963" sono sostituite con le seguenti: "2.017";

3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).".».

Art. 47-bis

47-bis.0.200 (già 47.0.9)

FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 47-ter.

(Disposizioni per la promozione di un teleriscaldamento efficiente)

1. Al fine di sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tecnologico necessario al conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la Componente 3 - Misura 3 della Missione 2, Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente del PNRR è finanziata, per l'anno 2023, con ulteriori 233 milioni di euro finalizzati allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2023 ai sensi del Decreto direttoriale n. DGIE n.435/2022 del 23 dicembre 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 233 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47-bis.0.201 (già 47.0.8)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 47-ter

(Disposizioni urgenti in materia di caro energia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di contrastare gli effetti del caro energia per le utenze dei clienti domestici collegati da abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, definisci i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 48

48.200 (già 48.2)

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e.1) alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti livelli di radioattività naturale o di amianto naturale».

48.0.200 (già 48.0.1)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 48-bis

(Misure di promozione dell'economia circolare)

1 All'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis e le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis".».

Art. 49

49.13

NATURALE, SIRONI, DI GIROLAMO, CASTELLONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis.» apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con qualunque modalità,» e aggiungere, in fine, le seguenti: ", fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE";

b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del periodo.

49.14

FRANCESCHELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole:« appartenenti a Rete Natura 2000» inserire le seguenti: «nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone.»;

b) al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole:« appartenenti a Rete Natura 2000» inserire le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone»

49.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se

realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

c) nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.».

49.200 (già 49.29)

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Gli impianti agrofotovoltaici ubicati in aree agricole e le relative opere di connessione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nelle more della definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se il fondo viene coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico integrato e formalizzato con il produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola del fondo e ricorrono i requisiti tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree

non soggette a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale».

49.32

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, al capoverso "1-bis.", primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e»;

b) *sostituire le parole* «ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,» *con le seguenti:* «in modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi,».

49.33

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, capoverso «1-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole da* «o da società a partecipazione congiunta» *fino a* «condizioni» *con le seguenti:* «singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli è pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.»

49.37

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, capoverso "1-bis.", all'ultimo periodo, dopo le parole: «L'installazione» inserire le seguenti: «non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed».

49.42

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di resa del prodotto agricolo ovvero in termini di maggior resa.».

49.201 (già 49.54)

NAVE, NATURALE, TREVISI, SIRONI

Al comma 6-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso "1-bis", aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione compresa la gestione del fine vita.»"

49.202 (già 49.57)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione" sono soppresse;

b) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie.

6-*quater*. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo le parole "nonché le cave e le miniere" sono inserite le seguenti: "ancorché recuperate"».

Art. 49-bis

49-bis.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

49-bis.0.200 (già 49.0.4)

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-ter

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c*) e *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.».

Art. 50

50.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 51, 52 e 53

50.3

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

50.200 (già 50.2)

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, PAITA

Sopprimere l'articolo.

50.201

GELMINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole "e 2025" con le seguenti ", 2025 e 2026" e dopo le parole "il conferimento degli incarichi", inserire le seguenti "da attuare mediante procedure di interpello prioritariamente dedicate al personale dirigenziale trasferito di cui al comma 1;

b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con particolare riferimento alle autorità di gestione dei programmi già di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale, più nello specifico PON Metro, PON Governance e Capacità istituzionale e Just Transition Fund, nell'ambito delle procedure selettive già avviate, sono conferiti incarichi per un numero massimo 50 unità di risorse specialistiche da assegnare a tali programmi";

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "Collegio dei revisori" inserire le seguenti "e dell'Organismo indipendente della valutazione";

d) al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "scelti mediante procedura selettiva" e sopprimere l'ultimo periodo.

50.5

LORENZIN, MANCA

Sostituire i commi da 10 a 15 con i seguenti:

« 10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto delle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio

dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione» (NUVAV)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

11. Il Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV) è costituito da un numero massimo di cinquanta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono individuati, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila, esclusi gli oneri

a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato

il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;

b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del nucleo;

c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;

d) le attività del Nucleo di supporto alle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;

svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'ar-

articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.

15. Le denominazioni « Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione » e «NUVAV» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC» ».

50.202 (già 50.12)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17.1. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17.2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso

i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

50.203 (già 50.15)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.».

50.204 (già 50.13)

LOMBARDO, FREGOLENT

Sostituire il comma 17-bis con i seguenti:

"17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 51

51.200

NICITA

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: « 1-quinquies. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio relativo all'utilizzo dei nuovi fondi del RePower EU previsti per accelerare la transizione energetica e rifinanziare il PNRR, il Governo, entro il 30 giugno 2023, predispose una Relazione dettagliata su ciascun investimento e riforma chiave previsto per il raggiungimento degli obiettivi del Repower Eu, con i relativi impegni di spesa, da sottoporre all'approvazione parlamentare.»

Art. 51-bis

51-bis.200 (già 51.0.500/1)

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;*

b) *alla lettera a)*, aggiungere, *in fine*, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in essere al fine di garantire efficacemente il principio della parità salariale».

51-bis.201 (già 51.0.500/2)

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alea*, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;

b) *alla lettera a)*, aggiungere, *in fine*, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in essere al fine di contrastare il divario retributivo di genere».

51-bis.202 (già 51.0.500/3)

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

Al comma 1, alea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla».

51-bis.203 (già 51.0.500/4)

CAMUSSO, VALENTE, D'ELIA, LA MARCA, VERINI, ROSSOMANDO, NICITA, BAZOLI, MARTELLA, VERDUCCI, ZAMBITO, RANDO, FURLAN, ROJC, FINA, ZAMPA, ALFIERI, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole:« 31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:*« una relazione sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condizionalità del PNRR su occupazione femminile e giovanile, corredata da una valutazione d'impatto ex ante ed ex post sui singoli interventi, e sul rispetto della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché»

Art. 52

52.2

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

52.6

Barbara FLORIDIA, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre

2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.";

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"*10-bis.* Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di competenza.

10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma *2-ter*, sui progetti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006."»

52.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Sopprimere il comma 5-bis.

Art. 53

53.1

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola «infrastrutturali» e sostituire le parole: « risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).».*

53.7 (testo 2)

DAMANTE, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.»;*

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino approvati i progetti esecutivi o pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono ridistribuite in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 alle Regioni originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).»

53.200 (già 53.5)

LOTITO, DAMIANI, PAROLI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia stata emessa la determinazione a contrarre».

53.0.200 (già 53.0.1)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 53-bis

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, volto a finanziare la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 54

54.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.

8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.»

Art. 55

55.1

SIRONI

Sopprimere l'articolo.

55.2

CAMUSSO

Sopprimere l'articolo.

55.200

IRTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) nei commi da 1 a 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "Agenzia italiana per la gioventù" con le seguenti: "Agenzia italiana per i giovani"

b) al comma 4:

1) *sostituire le parole* "Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità Politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero

dell'economia e delle finanze", *con le seguenti* "Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità Politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per i giovani, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, il quale designato dall'Assemblea del Consiglio Nazionale Giovani, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze";

2) *sostituire le parole* "L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2", *con le seguenti*: "L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che deve essere dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza pubblica".

c) *al comma 5 sostituire le parole* "Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica» *con le seguenti*: "Gli organi dell'Agenzia nazionale per i giovani rimangono in carica."

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Agenzia italiana per i giovani".

55.3

SIRONI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» *con le seguenti*: «Agenzia Nazionale Giovani e Futuro».

55.5

SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» con le seguenti: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio di amministrazione» con le seguenti: «,ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili» inserire le seguenti: «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione».

Art. 56

56.0.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di accisa)

1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, e` rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 628,5 per mille litri;

- b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 639,6 per mille litri;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 650,7 per mille litri;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 661,8 per mille litri;
- e) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 672,9 per mille litri;
- f) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 684,0 per mille litri;
- g) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 695,1 per mille litri;
- h) a decorrere dal 1° gennaio 2031, euro 706,2 per mille litri;
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2032, euro 717,3 per mille litri;
- j) a decorrere dal 1° gennaio 2033, euro 728,4 per mille litri.

2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori fissi";

2) il punto 14:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e` sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 33 per cento aliquote;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, e` sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 66 per cento aliquote;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, e` abrogato;

3) il punto 16-*bis*:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e` sostituito dal seguente:

"16-*bis*. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 472,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 450,00 per 1.000 litri euro

usato come combustibile per riscaldamento 148,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 89,00 per 1.000 chilogrammi

usato come combustibile per riscaldamento euro 63,00 per 1.000 chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 1,10 per 1.000 metri cubi

per combustione per usi civili euro 65,00 per 1.000 metri cubi

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, e` sostituito dal seguente:

"16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 585,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 565,00 per 1.000 litri

usato come combustibile per riscaldamento euro 275,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 178,00 per 1.000 euro chilogrammi

usato come combustibile per riscaldamento 126,00 per 1.000 chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 2,20 per 1.000 metri cubi

per combustione per usi civili euro 120,00 per 1.000 metri cubi

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, e` soppresso.

Articolo 56-ter

(Rinnovo del parco veicoli circolante)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) A decorrere dal 1° gennaio 2024 il comma 1031 e` sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato e` riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella: CO2 g/km Contributo (euro)

0-30	<ul style="list-style-type: none"> • 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia) • 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia) • 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	<ul style="list-style-type: none"> • 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia) • 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia) • 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	<ul style="list-style-type: none"> • 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia) • 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia) • 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	<ul style="list-style-type: none"> • 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia) • 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia) • 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:

1. "1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma

precedente in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli

importi delle relative fasce.

2. 1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle

7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia".

c) al comma 1033 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano *bi-fuel* dovranno essere di fabbrica."

d) al comma 1037 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Con le stesse modalità, gli operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta."

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 366 milioni di euro per l'anno 2024. Il predetto fondo è esteso agli anni compresi tra il 2025 ed il 2033 con una dotazione pari a 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-*bis*, comma 1, pari a 366 milioni di euro per il 2024, 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033".

Articolo 56-*quater*

(Disposizioni per le Forze Armate)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-*bis*, comma 2, numero 1), pari a 5,4 milioni di euro per il 2024, 11,1 milioni di euro per il 2025 e 15,5 milioni di euro per il 2026, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo stato di previsione del Ministero della Difesa in apposito fondo, da impiegare per incentivare il ricambio del parco auto delle forze armate nazionali con veicoli a basso impatto ambientale: euro 6, ibridi, GPL e metano, GNL e GNC, bio-carburanti, a idrogeno ed elettrici.»

56.0.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 56-bis

(Credito di imposta per investimenti in specifici settori)

1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica alle imprese indicate al comma 2 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente, sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione

delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni

di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere

dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 56-ter, comma 2, lettere a) e b), 56-quater e 56-quinquies, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.

Art. 56-ter

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.

b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 e' applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5- bis e' abrogato.

Art.56-quater

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e' rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-

nali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:

"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

f) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:

9. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

10. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

11. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

12. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

13. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

14. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

15. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

16. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.».

56.0.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti:

"la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

h) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:

"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

i) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:

17. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

18. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

19. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

20. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

21. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

22. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

23. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

24. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.

56.0.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:

"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
7. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
8. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-*bis* e'` soppresso.

56.0.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.

d) dopo il comma 5, e'` inserito il seguente:

"5-*bis*. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 e'` applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per

cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5- bis e` abrogato.
